

ALLEGATO "Y"

Raccolta 2014

Repertorio n.

COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

*****REPUBLICA ITALIANA*****

Convenzione per la gestione in concessione del "Complesso sportivo per il gioco del tennis e strutture pertinenziali di Località Campo Fiorito".

Importo euro _____ = - C.I.G. n. _____

L'anno duemila _____ (____), il giorno _____ (____) del mese di _____,

in Diano Marina (IM), nella sede comunale in Piazza Martiri della Libertà, 3

avanti a me

Dott. _____, Segretario del Comune intestato, con potere di rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, senza l'assistenza dei testimoni, non avendone le parti richiesto espressamente la presenza, sono presenti i signori:

da una parte

- il/la Sig./ra _____, nato/a a _____,

il _____, ai fini del presente atto domiciliato/a presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Martiri della Libertà, n. 3, Responsabile del Settore ____ - Ufficio _____, nominato/a con Decreto Sindacale n. ____ del _____, in atti, il/la quale interviene alla presente stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, codice fiscale/partita IVA 00247790082, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune e/o Ente concedente", per il quale agisce e si impegna ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000;

e dall'altra

ALLEGATO "Y"

- il/la Sig./ra _____, nato/a a _____,

il _____, residente a _____ () in Via _____,

n. _____, il quale/la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale

rappresentante di _____,

con sede in _____ (), Via _____ n. _____,

iscritta all'Albo/Registro _____ presso _____ di

_____, Codice fiscale/Partita IVA

_____, che nel contesto dell'atto verrà chiamata

per brevità anche "concessionario", nella sua qualità di _____, giusta

I suddetti componenti, della cui identità personale, capacità giuridica e legale

rappresentanza io Ufficiale rogante sono personalmente certo, sono qui convenuti al

fine di stipulare la presente convenzione in forma pubblica amministrativa.

Premesso:

- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____,

immediatamente esecutiva, il Comune di Diano Marina ha deciso di procedere

all'affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo oggetto del

presente atto ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 40 del 7 ottobre 2009

(Testo unico della normativa in materia di sport), nonché della normativa vigente in

materia, approvando, fra gli altri, il relativo schema di convenzione;

- che, con determinazione n. _____ del _____ a cura del Responsabile del

Settore ____ - Ufficio _____ del Comune di Diano Marina, in forza della predetta

deliberazione, sono stati approvati gli atti di gara e si è provveduto all'indizione della

stessa quale procedura aperta con riferimento a quanto indicato all'articolo 30 del

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

ALLEGATO "Y"

- che, con determinazione n. _____ del _____ a cura del Responsabile del

Settore _____ - Ufficio _____ del Comune di Diano Marina sono stati approvati i

verbali di gara ed è stata aggiudicata la gestione in concessione del complesso

sportivo in argomento, in via definitiva, a _____ suddetto/a.

- che sono state acquisite tutte le informazioni in base alle quali non sussistono cause

interdittive di legge;

- che la determinazione di aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data

_____ a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo a

_____ risultato/a aggiudicatario/a.

- che è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione

definitiva in data _____;

- che _____ risultato/a aggiudicatario/a in data _____ con nota

prot. n. _____ ha depositato le garanzie richieste nel bando di gara;

- che _____ risultato/a aggiudicatario/a in data _____ con nota

prot. n. _____ ha depositato copia delle polizze assicurative indicate con riferimento

alla tipologia di affidamento, così come richiesto con nota prot. n. _____ del

_____ a firma del Responsabile Settore _____ - Ufficio _____;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite, al fine di far constare

formalmente in apposito atto scritto i rapporti intercorsi e intercorrenti,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

Il Comune di Diano Marina, come sopra rappresentato, affida a

_____ con sede legale in

ALLEGATO "Y"

che, come sopra rappresentato/a, accetta,

la gestione in concessione del "Complesso sportivo per il gioco del tennis e strutture pertinenziali di proprietà comunale di Località Campo Fiorito", composto da n. 3 campi da tennis, annessi locali accessori, club house + bar/ristorante interno ed aree esterne pertinenziali, complesso incluso nella planimetria generale allegata sotto "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, oltre che integralmente visionato, ritenuto idoneo ai fini dell'affidamento ed accettato nello stato di fatto in cui si trova, come da verbale di sopralluogo a data _____.

Art. 3 - Consegna

Entro 30 (trenta) dalla consegna da parte del concessionario di tutta la documentazione necessaria e/o richiesta dall'Ente, e, comunque, subordinatamente all'intervenuta liberazione del compendio stesso da parte di eventuali occupanti, si provvederà alla formale consegna, a tutti gli effetti di legge (custodia, ecc...), del complesso sportivo al concessionario medesimo, il quale, per quella data, si impegna a rendere operativa la propria unità di sede in Diano Marina, presso il complesso sportivo stesso in Località Campo Fiorito, nei termini di cui all'articolo 6, così come da domicilio dichiarato ai sensi del successivo articolo 34.

Art. 4 – Inventario

Unitamente al compendio immobiliare, così come descritto all'art. 2 della presente convenzione, vengono altresì assegnati i beni mobili e le attrezzature risultanti dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti, in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna di cui all'art. 3. Tali verbali faranno fede in relazione allo stato iniziale del complesso sportivo e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente concessione.

ALLEGATO "Y"

Art. 5 - Durata

Il presente affidamento in concessione ha la durata di anni 10 (dieci), decorrenti dalla data del verbale di consegna del complesso sportivo in argomento, e cesserà alla scadenza, automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte.

Art. 6 – Gestione

La concessione concerne la gestione con riferimento sia al funzionamento dell'impianto nel suo complesso, sia alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività sportiva che si svolge nel suo ambito.

La gestione in concessione comprende, più in particolare, quanto segue:

a) gestione amministrativa e finanziaria

b) gestione tecnica ed operativa

c) gestione organizzativa

d) servizi ed assistenza all'utenza

e) custodia

f) pulizia

g) gestione, conservazione manutentiva - sia ordinaria che straordinaria – ed adeguamento a normativa vigente dei beni mobili ed immobili afferenti il complesso sportivo

h) quant'altro necessario per una corretta e funzionale gestione del complesso sportivo in argomento, ivi compreso l'eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica volta all'aumento dell'utenza e/o al miglioramento delle attività descritte

La gestione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dagli articoli di seguito riportati, nonché della determinazione n. ____ del _____ e relativi

ALLEGATO "Y"

allegati, unitamente agli atti tutti nella stessa richiamati che, anche se non materialmente allegati alla presente convenzione, ne formano parte integrante e sostanziale.

Il complesso sportivo viene affidato sul presupposto che la gestione possa essere effettuata in tendenziale pareggio economico.

Di comune accordo tra le parti potranno essere apportate alle modalità di gestione del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento dello stesso.

L'inizio effettivo ed organico della gestione dovrà avvenire contestualmente alla consegna del complesso sportivo stesso.

Art. 7 – Utilizzo

La presente concessione viene realizzata allo scopo di favorire la pratica di attività sportive compatibili (in base alle vigenti leggi, regolamenti, provvedimenti di omologazione rilasciati dalle competenti autorità) con le aree ed impianti in argomento, e per uso prevalentemente sportivo, fatta salva in particolare l'attività legata alla gestione del bar/ristorante di cui al successivo articolo 14 della presente convenzione.

Attività non legate a pratiche sportive sono pertanto consentite, nell'ambito della presente convenzione, purché compatibili con l'immobile ed i suoi impianti e non a scapito o limitazione della primaria sua destinazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compete ed è consentito al concessionario:

a) l'organizzazione di manifestazioni sportive e/o eventi di qualsivoglia tipologia purché ciò non contrasti con la natura, la funzione, la destinazione e l'agibilità della struttura (in proposito si specifica quanto segue: il concessionario non potrà

ALLEGATO "Y"

utilizzare o concedere l'impianto per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine del compendio e della Città in genere; sarà onere del concessionario dare preventiva comunicazione per iscritto all'Ente concedente circa ogni eventuale intraprendenda iniziativa esulante dall'ordinaria attività sportiva; il concessionario è responsabile della gestione e degli adempimenti di ogni natura e/o genere prodromici all'organizzazione e/o allo svolgimento di qualsivoglia attività e/o iniziativa organizzata a sua cura)

b) l'organizzazione di corsi di attività fisica di base, attività sportiva, attività agonistica

c) la concessione in uso e/o messa a disposizione dei campi da gioco e/o della sala bridge alle società sportive ed ai privati per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti **a)** e **b)**

d) la gestione di attività di bar/ristorante ed attività commerciali negli spazi a ciò dedicati (e, ove non preventivamente individuati, da concordarsi con l'Amministrazione)

e) la concessione in uso e/o messa a disposizione degli spazi extra-sportivi alle società sportive ed ai privati per lo svolgimento di ogni altra attività consona al decoro, alla funzione ed alla destinazione del complesso sportivo

f) la gestione degli spazi pubblicitari.

Art. 8 – Principi di politica gestionale

Il concessionario è tenuto:

a) secondo quanto indicato a Piano Tariffario – quale parte integrante del Progetto di Utilizzo presentato in sede di selezione - a praticare quote-abbonamento, tariffe di noleggio dei campi e tariffe delle lezioni accessibili e comunque nei limiti delle tariffe praticate dai circoli tennistici e dagli impianti privati per la pratica del tennis

ALLEGATO "Y"

dei comuni costieri della provincia di Imperia, in modo da permettere l'accesso agli impianti al maggior numero possibile di utenti.

Dovranno comunque essere previste ed applicate tariffe particolari (gratuite o ridotte) rispetto alle quote intere quanto a:

- residenti

- Comune di Diano Marina, nei giorni da esso utilizzabili

- società sportive cittadine

b) ad attuare, per tutte le discipline presenti nel complesso, ogni efficace iniziativa di promozione sportiva, specialmente nei confronti dei giovani;

c) ad organizzare annualmente tornei, manifestazioni e gare federali in funzione dell'incremento dell'attività sportiva, della tradizione tennistica e del gioco del bridge cittadina, dell'interesse turistico della Città e dello stesso complesso sportivo

d) ad osservare e a far osservare rigorosamente gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste dalla legge, dai regolamenti del Coni, delle Federazioni Sportive nazionali, ecc., nonché a rispettare e a far rispettare ogni altra disposizione impartita dall'Ente concedente per l'accesso e per l'uso del complesso sportivo.

Art. 9 – Progetto di utilizzo

Il concessionario è tenuto a garantire la massima fruibilità del complesso sportivo affidatogli, assicurando il rispetto delle condizioni minime elaborate in base alle indicazioni di cui agli atti di procedura ed alla presente convenzione, come previste e dettagliate nel Progetto di Utilizzo presentato in sede di selezione, garantendo, segnatamente, quanto segue:

a) apertura di tutto il complesso sportivo nel periodo indicato

b) apertura, chiusura e presenza ininterrotta in tutto il complesso sportivo per tutto l'orario di funzionamento

ALLEGATO "Y"

c) apertura, chiusura e presenza in occasione di manifestazioni sportive promosse o patrocinate dal Comune

d) apertura, chiusura e presenza in occasione di gare sportive (tornei, campionati, esibizioni) direttamente organizzate

e) riserva di utilizzo del complesso sportivo alle associazioni e società sportive aventi sede nel Comune di Diano Marina, legalmente costituite ed operanti nella specifica disciplina del tennis, regolarmente iscritte alla Federazioni Italiana Tennis o altro Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, che ne facciano richiesta, sia per lo svolgimento dell'attività istituzionale, che per lo svolgimento di gare a calendario federale F.I.T. o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, nelle fasce orarie esclusive così come individuate, a fronte di pagamento della tariffa corrente ridotta. (l'utilizzo previsto a favore delle suddette associazioni e società sportive è specificatamente limitato alla preparazione agonistica degli atleti tesserati, con espresso e totale divieto di organizzare corsi)

f) riserva di utilizzo gratuita dell'impianto, per un numero di giornate non superiore a 20 (venti) per ciascun anno, a favore del Comune di Diano Marina o di soggetti dallo stesso individuati ed indicati, per manifestazioni di interesse pubblico (in tal caso le spese sostenute per le utenze, anche determinate in via forfetaria, riferite al periodo della manifestazione, non saranno a carico dell'affidatario della gestione, ma a carico degli organizzatori)

g) riserva di utilizzo gratuita dell'impianto, per tutta la durata dell'anno scolastico, nelle fasce orarie esclusive così come individuate a progetto, a favore degli istituti scolastici cittadini che ne facciano richiesta. L'utilizzo di cui al presente punto si svolge con l'assistenza tecnica e quindi con la vigilanza del concessionario per quanto riguarda l'uso della attrezzature

ALLEGATO "Y"

h) accesso a tutti i cittadini, residenti e non, nelle fasce orarie riservate al pubblico,

così come individuate a progetto

i) utilizzabilità dell'impianto a chi ne faccia richiesta per impieghi diversi tra quelli

consentiti dalle indicazioni di utilizzo di cui all'art. 7 della presente convenzione

l) riserva di utilizzo, all'interno della club house, del locale tradizionalmente

destinato alla pratica del bridge per l'attività esclusiva del bridge stesso

n) servizio di reception/portineria, di biglietteria e di prenotazioni (il concessionario

curerà la tenuta del riepilogo giornaliero degli accessi agli impianti da trasmettere

annualmente al Comune, distinto per fasce tariffarie, in modo che lo stesso Comune

possa disporre di una valida base statistica di settore)

o) servizio di primo soccorso con permanenti dotazioni di attrezzature a norma di

legge

s) servizio di custodia, ad esclusiva cura e spese del concessionario, quindi senza

oneri e responsabilità di sorta per il Comune (il concessionario comunica all'Ente

concedente nominativo e cellulare di servizio degli addetti alla

custodia/sorveglianza).

Art. 10 – Obblighi ed oneri ulteriori

Il concessionario è tenuto ai seguenti obblighi ed oneri ulteriori:

a) controllo dell'accesso agli impianti, con limitazione dell'accesso stesso ad un

numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva degli impianti in

argomento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza igienico-

sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, con assunzione di ogni

eventuale connessa responsabilità

b) accurata pulizia generale, ordinaria e straordinaria, delle aree ed impianti oggetto

della presente convenzione (anche al riguardo delle manifestazioni organizzate

ALLEGATO "Y"

dall'Amministrazione Comunale e/o da altri Enti e/o Associazioni da quest'ultima autorizzate), con l'impiego di ogni mezzo e metodologia utili ad assicurare i più alti standard d'igiene, con particolare riguardo agli spogliatoi, ai servizi accessori ed ai servizi igienici

c) gestione, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento a normativa vigente del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, comprensivo delle aree, dei beni e delle strutture pertinenziali ed accessorie, nonché degli impianti di qualsiasi genere

d) assunzione in capo al concessionario delle utenze tutte, nessuna esclusa, necessarie al funzionamento dell'intero complesso (il concessionario sarà tenuto e si obbliga pertanto a stipulare in proprio i contratti con gli enti erogatori dei servizi acqua, gas, energia elettrica e servizio telefonico, nonché con gli altri enti preposti all'erogazione di eventuali altri servizi necessari al funzionamento dell'impianto, sollevando il Comune di Diano Marina da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto ed indiretto nei confronti degli enti suddetti nel caso di inadempimento contrattuale)

e) conseguimento e periodico rinnovo, a cura e spese del concessionario, di ogni necessario titolo autorizzativo di pubblica sicurezza, amministrativo, commerciale, igienico-sanitario e quant'altro necessario per il regolare svolgimento di ogni attività nell'ambito del complesso sportivo.

Il complesso di obblighi ed oneri a carico del concessionario, esplicitato nella presente convenzione, non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali; pertanto, ove si renda necessario per il concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi in

ALLEGATO “Y”

convenzione medesimi, questi sono a carico dello stesso.

Art. 11 – Manutenzione del complesso sportivo ed interventi edilizi

Il concessionario si obbliga a provvedere in ordine alla la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso sportivo, ivi comprendendo i beni mobili in dotazione alla struttura stessa, per i quali il concessionario provvede alla sostituzione ove gli stessi risultino danneggiati o usurati in misura tale da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della gestione, indipendentemente dalla causa che ne abbia provocato il danneggiamento. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere fatta nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.

Ai sensi di quanto previsto al precedente comma, il concessionario effettua un costante monitoraggio dello stato delle strutture del complesso sportivo, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso afferenti.

Qualora il concessionario ritenga opportuno, per esigenze funzionali correlate all'aumento dell'utenza e/o al miglioramento delle attività svolte, provvedere ad eventuali ampliamenti della dotazione strumentale e/o impiantistica del complesso sportivo in argomento, dovrà ottenere preventiva autorizzazione patrimoniale ed edilizia dall'Ente concedente, subordinata all'acquisizione del parere tecnico del CONI provinciale competente qualora si tratti di impiantistica sportiva. In ogni caso, le opere resteranno di proprietà del Comune, senza che ciò dia luogo alla corresponsione di indennizzo alcuno al concessionario.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria, migliorativi e/o ampliativi della struttura del complesso sportivo, gli stessi non possono comportare un prolungamento della durata della gestione, né alcun esborso per l'Ente concedente.

Le manutenzioni straordinarie dovranno essere dimostrate con documentazione

ALLEGATO "Y"

contabile e bancaria.

Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal concessionario per gli interventi di manutenzione straordinaria, migliorativi e/o ampliativi della struttura del complesso sportivo, non saranno garantiti da fideiussione da parte dell'Ente concedente.

Eventuali lavori che possano comportare la chiusura totale o parziale del complesso sportivo saranno eseguiti previ opportuni accordi tra le parti. Nulla sarà dovuto dal Comune per il mancato utilizzo del complesso sportivo, neppure per l'esecuzione di lavori e/o interventi di qualsiasi natura e/o genere, di eventuale competenza dell'Ente stesso.

Il concessionario si obbliga al puntuale rispetto di ogni impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, ivi comprendendo:

- ad eseguire quanto indicato nel piano pluriennale delle manutenzioni presentato in sede di procedura di selezione
- a presentare al Comune, nei tempi previsti in sede di procedura di selezione, una relazione consuntiva del piano manutentivo e del nuovo piano delle manutenzioni
- ad accettare che eventuali modifiche al piano delle manutenzioni presentato in sede di procedura di selezione, finalizzate anche all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture, dovranno essere preventivamente approvate, sia da un punto di vista edilizio, sia da un punto di vista patrimoniale, dai competenti Uffici comunali.

Il Comune procederà a verificare periodicamente l'osservanza degli obblighi di manutenzione e lo stato di attuazione del piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni stesse. E' richiesta al concessionario la predisposizione, sin dalla

ALLEGATO "Y"

consegna del complesso sportivo, di un registro lavori dove riportare le attività svolte.

Art. 12 – Modifiche, ampliamenti e migliorie per motivi di interesse pubblico.

In qualunque momento il Comune di Diano Marina potrà apportare al complesso sportivo tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie ed opportune per motivi di interesse pubblico.

In tal caso verranno concordati tra le parti tempi e modalità per la determinazione del periodo strettamente necessario per lo svolgimento di tali opere, così come risultante dal cronoprogramma degli interventi. Qualora l'impianto debba essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal concessionario al Comune.

Art. 13 – Divieto di cessione e sub concessione

Non è consentita la cessione del contratto né alcuna forma di subconcessione totale o parziale della gestione del complesso sportivo in oggetto.

Resta inteso che ogni stipula in violazione di quanto previsto dal presente articolo sarà improduttiva di effetti per il Comune di Diano Marina e sarà, comunque, causa di immediata risoluzione della convenzione e di decadenza dall'affidamento per colpa del concessionario, di incameramento della cauzione, di risarcimento dei danni e di rimborso di tutte le maggiori spese che possano derivare all'Ente concedente per effetto della risoluzione/decadenza citate.

Art. 14 - Gestione servizio bar/ristorante

Tale attività potrà essere esercitata esclusivamente nei locali e negli spazi preposti a beneficio dell'utenza tesserata.

Il concessionario si impegna a svolgere l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con ogni onere e spesa a suo carico e ai sensi di legge.

ALLEGATO "Y"

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che il Comune provvederà a rilasciare ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti non potrà essere trasferita in locali diversi da quelli per i quali verrà rilasciata.

La gestione dovrà essere esercitata in ottemperanza a tutte le norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché all'igiene sulla preparazione degli alimenti nel rispetto della normativa vigente.

Gli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle norme igienico-sanitarie e provvisti delle documentazioni e/o certificazioni richieste dalle norme vigenti.

Nell'ambito della gestione ordinaria del pubblico esercizio, il gestore si obbliga a:

a) assicurare che il comportamento dei clienti del bar/ristorante sia rispettoso del decoro e del livello di pulizia della struttura nel suo complesso

b) assicurare continua e sistematica pulizia dei locali e degli accessori in modo da garantirne la funzionalità

c) rispettare quale orario minimo quello dell'apertura dell'impianto sportivo nel suo complesso

d) garantire l'apertura dell'esercizio anche durante le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o da associazioni dal medesimo autorizzate.

Alla scadenza della convenzione o, comunque, in via anticipata nei casi previsti dalla presente convenzione, l'autorizzazione rientrerà nella piena disponibilità dell'Ente concedente senza alcun onere per la stessa, né riconoscimento di alcun diritto di avviamento.

Art. 15 - Spazi pubblicitari

ALLEGATO "Y"

All'interno del complesso sportivo il concessionario, nell'ambito dell'impianto e nelle aree di pertinenza, avrà titolo ad individuare gli spazi pubblicitari previa acquisizione di autorizzazione scritta da parte dell'Ente concedente.

L'eventuale pubblicità effettuata nell'ambito del complesso sportivo dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il concessionario introiterà tutte le entrate derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari applicando la normativa vigente in materia, esonerando e sollevando il Comune di Diano Marina da ogni responsabilità.

Il Comune di Diano Marina riscuoterà dal concessionario, con le forme e i mezzi previsti dalla vigenti disposizioni, l'imposta sulla pubblicità se e quando dovuta.

Art. 16 – Spettanza degli incassi

Spetta al concessionario l'introito di tutti i proventi derivanti dalla gestione del complesso sportivo in argomento, nei limiti di quanto indicato ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Il pubblico accede gratuitamente all'impianto in occasione di gare ufficiali a calendario federale ad ingresso gratuito.

Il concessionario provvederà annualmente, e precisamente entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, a comunicare all'Ente concedente il proprio bilancio consuntivo.

Art. 17 – Canone concessorio

Per tutta la gestione del complesso sportivo il concessionario corrisponderà al Comune di Diano Marina un canone annuo di euro _____=, oltre I.V.A. nella misura di legge, così come determinato all'esito dell'affidamento, canone da adeguarsi annualmente secondo indicizzazione ISTAT-FOI.

Il suddetto importo sarà corrisposto in 2 (due) rate semestrali anticipate,

ALLEGATO "Y"

rispettivamente nella misura del 60% e del 40 %, alle date del 31 gennaio e del 30 giugno di ciascun anno.

Eventuali contestazioni mosse da parte del concessionario nei confronti dell'Ente concedente non potranno in nessun caso dare luogo al mancato versamento di detto canone nei termini stabiliti.

Art. 18 - Personale

Il personale dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto del presente affidamento dal concessionario, oltre al riguardo del proprio aspetto e alla tenuta di comportamento consono al ruolo professionale rivestito, dovrà attenersi con scrupolo ad una condotta di massima gentilezza ed attenzione nei confronti dell'utenza. Il concessionario dovrà garantire l'esecutività dei servizi previsti in convenzione, sostituendo con immediatezza, ove occorre, il personale che si assenta per malattia o altro motivo.

Il personale di cui sopra dovrà essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto dell'affidamento.

Art. 19 - Osservanza delle condizioni di lavoro

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della convenzione, alla categoria e nella località in cui si

ALLEGATO "Y"

svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art. 20 - Verifica dell'attività contributiva

L'Ente concedente sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art. 21 – Prevenzione – Sicurezza - Tutela

Nell'esercizio di ogni sua attività il concessionario deve scrupolosamente rispettare tutta la normativa inerente la prevenzione degli infortuni, la sicurezza degli impianti, l'igiene del lavoro, la sicurezza antincendio, la tutela dell'ambiente ed ogni altro disposto per una corretta gestione.

Il concessionario è tenuto a formulare i piani per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Il concessionario è inoltre responsabile del rispetto e del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare senza indugio al

Comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a proprio carico dalla presente convenzione che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

ALLEGATO "Y"

Nel rispetto del principio di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del concessionario analizzare la presenza di possibili interferenze durante lo svolgimento della convenzione e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

Art. 22 - Responsabilità

L'esercizio della vigilanza e del controllo di cui al successivo articolo 24 non implica e/o presuppone alcuna responsabilità dell'Ente concedente nell'uso e nella conduzione del complesso sportivo, delle attrezzature e degli accessori, poiché ogni responsabilità ricade sempre ed esclusivamente sul concessionario.

Il concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Ente concedente e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la presente convenzione.

Il concessionario inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio affidato.

Il concessionario è responsabile della custodia delle aree ed impianti oggetto del presente atto.

Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere a lui intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento.

L'affidatario è altresì responsabile, nel periodo di validità della presente convenzione:

a) di tutte le forme di pubblicità che sono esposte nella struttura in oggetto

b) di tutte le forme di produzione musicale o spettacolo ad interessare il complesso

ALLEGATO “Y”

in argomento

c) di eventuali attività commerciali collaterali autorizzate o autorizzabili.

Art. 23 – Polizze assicurative

Il concessionario, all’atto della consegna del complesso sportivo, dovrà esibire le polizze assicurative più sotto indicate, stipulate presso primaria Compagnia, a copertura dei seguenti rischi:

a) polizza incendio, rischi accessori ed eventi speciali relativa a tutti i beni e le attrezzature di proprietà del concessionario, ovvero dallo stesso utilizzati, compresi i beni e le attrezzature di proprietà di terze persone presenti all’interno del complesso sportivo oggetto della presente concessione. La polizza dovrà prevedere, nelle sue condizioni particolari, la clausola di rinuncia all’azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Diano Marina;

b) polizza di responsabilità civile verso terzi, a copertura di tutte le attività da svolgere o che si intende svolgere nell'ambito del complesso sportivo oggetto della presente convenzione (nella definizione “terzi” deve essere ricompreso il Comune di Diano Marina). Il massimale di garanzia non dovrà essere inferiore ai seguenti limiti per ogni sinistro:

- euro 1.500.000,00 per danni ad ogni persona danneggiata

- euro 1.500.000,00 per danni a cose.

I massimali sopraindicati saranno aggiornati ogni anno in corrispondenza della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

c) polizza di responsabilità civile per gli infortuni sofferti dai dipendenti, compresi i dipendenti occasionali, del concessionario ed addetti alle attività loro assegnate. Il massimale di garanzia non dovrà essere inferiore a euro 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato. La polizza dovrà estendersi anche per le azioni di

ALLEGATO "Y"

rivalsa esperite dagli istituti assicurativi.

Gli eventuali danni non coperti dai massimali assicurativi restano a totale carico del soggetto concessionario, senza addebito alcuno al Comune di Diano Marina.

In caso di furto occorso ad attrezzature e/o beni di proprietà del Comune, qualora, a causa di comportamento negligente tenuto dal concessionario, l'assicurazione stipulata dal Comune non risponda del danno subito, quest'ultimo resterà a completo carico del concessionario che sarà tenuto a rifondere integralmente il Comune.

Art. 24 – Vigilanza e controllo

L'Ente concedente, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei servizi dell'ASL ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, accessi, sopralluoghi, ispezioni e verifiche presso il complesso sportivo.

Il concessionario è tenuto a fornire tutta la propria collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso agli impianti e disponendo altresì che tutto il personale, comunque preposto al servizio, fornisca tutti i chiarimenti e notizie che gli siano richieste.

Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte del concessionario, nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, l'Ente concedente procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni ed in casi d'urgenza entro 48 (quarantotto) ore.

Qualora il concessionario non contro-deduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penalità di cui all'articolo 25 a seconda della gravità dell'inadempienza accertata .

ALLEGATO "Y"

L'inadempienza contestata successiva alla terza, o comunque, gravi inadempienze comporteranno la risoluzione del contratto e/o la decadenza dell'affidamento ai sensi dell'articolo 26.

Art. 25 - Penalità

Le penalità per le infrazioni agli obblighi della convenzione sono irrogate dal Comune in misura variabile tra euro 400,00 (quattrocento) e euro 4.000,00 (quattromila) a seconda della gravità dell'inadempienza.

L'ammontare delle penalità irrogate è trattenuto sulla prima rata di quanto eventualmente dovuto dal Comune oppure con incameramento parziale della cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune stesso.

Art. 26 – Risoluzione

La convenzione si risolverà di diritto, a tutto danno e rischio del concessionario, nei seguenti casi:

a) grave violazione degli obblighi di legge in materia di igiene, sanità pubblica e quelle che nel tempo saranno emanate relativamente all'uso e alla conservazione dei locali

b) qualora si verificassero da parte del concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato

c) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione della concessione

d) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività

e) effettuazione di modifiche strutturali senza la preventiva autorizzazione del Comune

f) reiterata inosservanza delle normative statali e regionali concernenti la tutela della

ALLEGATO "Y"

salute degli atleti

g) cessione e/o subconcessione totale o parziale della convenzione

h) in caso di apertura di procedure concorsuali che rendano impossibile la continuità del servizio

i) gravi e reiterati episodi di comportamento antisportivo e/o violento, nonché di vandalismo nei confronti di oggetti, strutture, attrezzature o mezzi pubblici di trasporto dei quali si siano resi responsabili gli atleti appartenenti alle squadre dell'organismo concessionario nell'ambito delle attività sportive programmate, anche al di fuori del complesso sportivo oggetto del presente affidamento, sanzionati in via definitiva dalle competenti autorità

j) negli altri casi previsti dalla presente convenzione e dalla vigente normativa

k) irregolarità e/o reati di carattere contabile e/o fiscale commessi da tesserati dall'organismo sportivo concessionario nella conduzione dell'organismo medesimo.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla presente stipula non incluse nell'elenco che precede.

La risoluzione anticipata della convenzione comporterà il diritto dell'Ente concedente di rivalersi, anche a titolo di risarcimento del danno, sulla cauzione di cui al successivo articolo 28, fatto sempre salvo il risarcimento a suo favore del danno subito.

Non spetterà all'aggiudicatario, in caso di risoluzione, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso delle spese eventualmente sostenute sino a quel momento.

ALLEGATO "Y"

Nel caso di risoluzione della convenzione per inadempimento del concessionario, è facoltà dell'Amministrazione comunale, al fine di garantire la prosecuzione del servizio, di stipulare una nuova convenzione con l'operatore che segue in graduatoria; l'eventuale differenza di corrispettivo sarà integralmente posta a carico del concessionario inadempiente fino alla scadenza della convenzione originaria.

Art. 27 – Revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

L'Ente concedente si riserva il diritto di revocare, senza indennizzo, la convenzione sottoscritta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

L'esercizio di tale diritto sarà preceduto da specifico atto amministrativo nel quale dovrà essere stabilito un termine non inferiore a mesi 3 (tre) per il rilascio di quanto a complesso sportivo oggetto della presente concessione.

Il concessionario dichiara e riconosce che, in tal caso, dovrà provvedere alla riconsegna, degli impianti e di quanto altro oggetto del presente atto, in buono stato di manutenzione e di efficienza, entro il termine che l'Ente concedente provvederà ad indicare.

Art. 28 - Cauzione

L'aggiudicatario ha provveduto in data _____ alla costituzione di una garanzia di euro _____, pari al 10% dell'importo dedotto in convenzione mediante _____.

La garanzia copre l'intero periodo contrattuale e resterà vincolata sino a quando saranno state definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente, insorte nel corso dell'espletamento del contratto. La fideiussione bancaria / polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice

ALLEGATO "Y"

richiesta scritta dell'Ente concedente.

Il Comune incamera in tutto od in parte detta cauzione qualora vengano accertate, a carico del concessionario, inadempienze di sorta. In tale caso, il concessionario è tenuto a ricostituire entro 15 giorni l'intero importo della garanzia: la mancata reintegrazione della garanzia determinerà la risoluzione della convenzione e/o la decadenza dall'affidamento.

Art. 29 - Cessazione del rapporto convenzionale e riconsegna degli impianti

Alla cessazione del rapporto convenzionale il complesso sportivo, unitamente ai materiali e tutto quanto conferito in concessione, dovrà essere integralmente riconsegnato in perfetto stato di efficienza e conservazione, salvo il normale deperimento derivante dal suo corretto utilizzo.

All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti, nel quale dovranno essere evidenziati dal Comune eventuali danni concernenti il bene da risarcire da parte del concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla stesura del verbale di riconsegna stesso o che saranno sanati direttamente dal Comune di Diano Marina con oneri dedotti dal deposito cauzionale e/o comunque a carico del concessionario.

All'atto della riconsegna dovranno essere risolti, a cura e spese del concessionario, tutti i contratti eventualmente ancora in essere con i terzi, salvo che il Comune non dichiari espressamente la volontà di subentro qualora ne ricorrano le condizioni.

Contestualmente alla riconsegna il concessionario dovrà curare lo sgombero del complesso sportivo delle cose di sua proprietà e/o di proprietà di terzi, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di sgombero, trasporto e di deposito altrove.

Art. 30 - Proprietà delle opere, delle addizioni e miglioramenti

Al termine della concessione, alla scadenza naturale così come nei casi previsti di cessazione anticipata - le opere e le strutture esistenti e realizzate - comprese quelle

ALLEGATO "Y"

semovibili, gonfiabili e/o smontabili, nonché quelle di adeguamento, le addizioni ed i miglioramenti, resteranno di proprietà del Comune medesimo, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso, compenso, indennità o restituzione in natura e fatta salva ogni eventuale azione di rimessa in pristino, con oneri a carico del concessionario medesimo, e di responsabilità civile (per danni cagionati al concedente), qualora le addizioni o le migliorie dovessero pregiudicare le funzionalità della strutture, nonché penale, connessa alla realizzazione abusiva di opere.

Art. 31 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione.

Qualora l'affidatario non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata legge n. 136/2010.

L'Ente concedente verifica l'assolvimento da parte del concessionario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 32 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il concessionario è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti la presente concessione e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione della stessa.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

ALLEGATO "Y"

L'Ente concedente e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della convenzione relativa alla presente concessione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 33 - Domicilio e sede operativa

Per tutti gli effetti della presente concessione:

- il Comune di Diano Marina elegge domicilio presso la sede comunale;
- il concessionario elegge domicilio presso la propria sede operativa in Diano Marina, negli uffici a ciò destinati presso il complesso sportivo per il gioco del tennis e strutture pertinenziali di proprietà comunale di Località Campo Fiorito.

Art. 34 - Devoluzione delle controversie

È esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Diano Marina e il concessionario è competente in via esclusiva il Foro di Imperia.

Art. 35 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico del concessionario.

Del presente atto, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 36 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente in materia, nonché alle disposizioni contenuto nel bando, negli altri atti di gara ed atti amministrativi propedeutici e conseguenti che, con la sottoscrizione della presente convenzione, il concessionario dichiara di avere ben conosciuto, di conoscere e

ALLEGATO "Y"

accettare, impegnandosi ad eseguirle.

Art. 37 - Approvazione espressa.

Si approvano specificatamente i seguenti articoli, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice Civile:

Art. 3 – Consegna; **Art. 11** – Manutenzione del complesso sportivo ed interventi edilizi; **Art. 12** – Modifiche, ampliamenti e migliorie per motivi di interesse pubblico; **Art. 13** – Divieto di cessione e sub concessione; **Art. 22** – Responsabilità; **Art. 23** – Polizze assicurative; **Art. 25** – Penalità; **Art. 26** – Risoluzione; **Art. 27** - Revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; **Art. 29** – Cessazione del rapporto convenzionale e riconsegna degli impianti; **Art. 30** – Proprietà delle opere delle addizioni e miglioramenti; **Art. 34** – Devoluzione delle controversie; **Art. 35** – Spese.

Degli allegati non viene data lettura per espressa rinuncia dei comparenti.

E richiesto da Comune e concessionario, io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, che persona di mia fiducia ha scritto mediante personal computer e software di videoscrittura su facciate numero _____ e sin qui della presente.

L'ho letto ai comparenti i quali lo hanno ritenuto conforme alle loro volontà, approvandolo e confermandolo in ogni paragrafo e articolo. Pertanto, lo sottoscrivono con me, in calce a questa pagina e a margine dei primi fogli.

per il Comune di Diano Marina: _____

per la Società/Associazione/Ente: _____

il Segretario Comunale: _____